


| | | | | |
|---|---|------|---|------------|
|  | Comune di BAISO | C.C. | 6 | 26/04/2016 |
| | OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - MODIFICA | | | |

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria 26/04/2016 ore

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

| | | presenti | | presenti | |
|---------------------------|----|-------------------------------------|-----------------|----------|----|
| 1) Fabrizio Corti Sindaco | SI | 8) Fabio Spezzani | SI | | |
| 2) Giuliano Caselli | SI | 9) Andrea Barozzi | SI | | |
| 3) Tiziano Merli | SI | 10) Erasmo Lorenzetti | SI | | |
| 4) Roberto Marzani | AG | 11) Davide Carani | SI | | |
| 5) Andrea Bianchi | SI | 12) Milena Paioli | SI | | |
| 6) Fabrizio Tonelli | SI | 13) Andrea Pellesi | SI | | |
| 7) Fausto Palladini | SI | 14) Assessore Esterno Elena Ferrari | | | |
| | | | Totale Presenti | | 12 |
| | | | Totale Assenti | | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----|
| Consiglieri presenti: | | 12 |
| Consiglieri assenti: | Giustificati | 1 |
| | Ingiustificati | 0 |

Assiste il Segretario, dott. Fabiola Gironella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il sig. Fabrizio Corti - Sindaco.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1, commi 639, 640 e commi 669 e successivi, istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 - il comune determini la disciplina della TASI;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - richiamato con riferimento alla IUC dall'articolo 1, comma 702 della Legge 147/2013 - secondo cui i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 04/08/2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili - TASI " in vigore nel comune di Baiso;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha prorogato al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688 della L. 27/12/2013 n. 147, come novellato da ultimo dall'art. 1, comma 14 lett. e) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

DATO ATTO che, la Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha introdotto importanti innovazioni in materia di TASI quale in primis l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezion fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), prevedendo altresì la esclusione dal tributo per l'occupante (conduttore o comodatario) non proprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale;

RITENUTO pertanto opportuno – onde recepire gli adeguamenti imposti dalle norme sopra richiamate - modificare il vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili –TASI, nel seguente modo:

- **Art. 1**

L'art.1 , viene riformulato nel seguente modo:

“ 1. – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- **Art. 3**

L'art. 3, viene riformulato nel seguente modo:

“3. – La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura predetta (90%).

- **Art. 4 - Abrogato**

- **Art. 5 - Abrogato**

- **Art. 6 - Abrogato**

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati non appena trascritti;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:

- Consiglieri presenti e votanti: n.12

- Voti favorevoli: n.12

- Voti contrari: n.0

- Astenuti: n.0

DELIBERA

1. DI MODIFICARE ED INTEGRARE il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04/08/2014 , come di seguito indicato:

Art. 1

L'art.1 , viene riformulato nel seguente modo:

“ 1. – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 3

L'art. 3, viene riformulato nel seguente modo:

“3. – La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura predetta (90%).

Art. 4 - Abrogato

Art. 5 - Abrogato

Art. 6 - Abrogato

2. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), così come formulato nell'allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento Tasi, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2016;

4. **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

- Consiglieri presenti e votanti: n.12
- Voti favorevoli: n.12
- Voti contrari: n.0
- Astenuti: n.0

D E L I B E R A, inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 13**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria - Personale**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - MODIFICA**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria - Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2016

Il Responsabile di Settore
rag. Lina Vogni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Lina Vogni

IL PRESIDENTE
Fabrizio Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 06/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21/05/2016 ai sensi e per gli effetti del dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella

Per copia conforme all'originale

Baiso, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabiola Gironella